

Criteria ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificati con DDGR n. 37 – 26995 dell'1.4.199, n. 38 – 8084 del 23.12.2002 e n. 56 – 9630 del 9.6.2003.

Art. 1

Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l.r. 4 settembre 1996 n. 70, gli ATC e C.A. sono strutture associative di diritto privato, aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile volte alla realizzazione degli obiettivi della programmazione dell'attività faunistico-venatoria sul territorio e della riqualificazione delle risorse ambientali, dotate di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e della Provincia.
2. Conseguentemente, gli A.T.C. ed i C.A. sono riconosciuti dalla Giunta regionale come enti privati di interesse pubblico in ragione della rilevanza delle finalità agli stessi attribuite nell'ambito della gestione programmata dell'attività venatoria in conformità alle norme statutarie indicate dalla Regione.
3. Per quanto non diversamente disciplinato da leggi statali e regionali, da altri atti a contenuto normativo, nonché dai rispettivi statuti, gli A.T.C. ed i C.A. sono soggetti alle disposizioni contenute nel libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

Art. 2

Organi degli A.T.C. e dei C.A.

1. In conformità all'art. 18, commi 3 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, il Comitato di gestione ed il Presidente costituiscono gli organi direttivi degli A.T.C. e dei C.A.

Art. 3

Composizione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è composto da venti membri, così ripartiti:
 - a) sei su designazione delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A., delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - b) sei su designazione delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A., delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
 - c) quattro su designazione delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed effettivamente operanti in forma organizzata nel territorio della Provincia interessata;
 - d) quattro in rappresentanza degli enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..
2. Il requisito della presenza in forma organizzata sul territorio, ai fini di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) si intende realizzato in presenza di sedi provinciali delle organizzazioni ed associazioni stesse.
3. I componenti di cui alla lettera a), del comma 1, devono essere proprietari o

conduttori di fondi situati nell'A.T.C. o nel C.A., e i componenti di cui alla lettera c), del comma 1, debbono essere residenti nella Provincia in cui è ricompreso l'A.T.C. o il C.A..

I componenti di cui alla lettera b) del comma 1, devono essere cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nell'A.T.C. o nel C.A. interessato.

4. Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente, sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti, i rappresentanti per le rispettive categorie.

Le associazioni ed organizzazioni interessate in caso di accordo trasmettono alla Provincia un documento contenente le designazioni concordate relative ad ogni ATC e CA.

Trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di designazione, nel caso in cui le designazioni manchino o non siano concordate o siano inferiori o superiori alle quote che spettano alle associazioni ed organizzazioni, la Provincia provvede alle nomine scegliendo i componenti tra le persone designate dalle varie organizzazioni e associazioni in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti nell'ambito dell'ATC o del CA.

E' comunque garantita, fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza di ogni associazione che abbia una percentuale di iscritti nell'A.T.C. o nel C.A. di riferimento non inferiore al 10% del totale della categoria interessata.

Le variazioni circa la consistenza degli iscritti alle associazioni venatorie ai fini della ripartizione dei membri all'interno del Comitato di gestione, verificatasi nel periodo di durata in carica dello stesso, saranno valutate solo in sede di rinnovo del Comitato di gestione alla sua scadenza. Nel caso in cui la variazione degli iscritti ad una associazione risulti di almeno il 20%, la Provincia provvede alla nuova ripartizione.

- Le associazioni di cui al comma 1, lettera c) concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti. Trascorsi trenta giorni dalla prima richiesta di designazione, nel caso in cui le stesse manchino, non siano concordate o siano inferiori o superiori alle quote che spettano alle associazioni la Provincia provvede alle nomine scegliendo i componenti tra le persone designate dalle varie associazioni in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti nell'ambito della Provincia interessata: è comunque garantita, fermo restando il numero dei componenti previsti, la rappresentanza in ciascun A.T.C. o C.A. di ogni associazione che abbia una percentuale di iscritti nella Provincia non inferiore al 15% del totale della categoria interessate.

5. I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dalla Provincia in base ai seguenti criteri:

- nei C.A., detti componenti sono scelti su designazione delle Comunità Montane interessate, tenuto conto dell'estensione territoriale venabile di ognuna ed al loro interno dell'estensione territoriale venabile di ogni Comune interessato;

- nel C.A. VCO1 "Verbania – Cusio" un componente viene scelto su designazione dei Comuni di Verbania, Stresa e Belgirate, previa intesa tra loro;

- negli A.T.C. i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra i soggetti designati dai Comuni, tenuto conto dell'estensione territoriale venabile degli stessi;

- negli A.T.C. il cui territorio è ricompreso in parte nelle Comunità Montane i

rappresentanti degli enti locali sono scelti tra quelli designati dalle Comunità montane e dagli altri Comuni interessati proporzionalmente all'estensione territoriale di ognuno dei soggetti riservando almeno un rappresentante alle CC.MM. nel caso in cui il territorio delle stesse superi il 10% dell'A.T.C.;

- nell'ambito territoriale di caccia CN 5 "Cortemilia", tre rappresentanti sono scelti tra quelli designati dalla Comunità Montana "Alta Langa Montana".

Nel caso in cui le designazioni siano superiori alla quota spettante, la Provincia provvede alle nomine tenendo conto dell'estensione territoriale degli Enti locali e di quanto contenuto nei commi precedenti.

Con lo stesso criterio la Provincia, trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta di designazione, provvede alla nomina dei componenti, nel caso in cui le designazioni manchino o siano insufficienti o superiori.

Avverso alle nomine della Provincia è ammesso ricorso alla Giunta regionale da parte degli interessati. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Giunta regionale dà disposizioni alla Provincia per le opportune modifiche. Trascorsi 30 giorni senza che la Provincia vi abbia ottemperato la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Analogamente trascorsi 30 giorni dalle scadenze contemplate nei commi precedenti nei casi in cui la Provincia non abbia provveduto alle nomine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Art. 4

Costituzione del Comitato di gestione ed elezione del Presidente

1. In attuazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, la Provincia sollecita le designazioni da parte dei soggetti interessati entro il 30 giorni precedenti la data di scadenza dei Comitati di gestione (31 dicembre).

La mancanza o perdita dei requisiti, anche a seguito di revoca da parte dell'ente, associazione od organizzazione che ha provveduto alla designazione dei componenti il Comitato di gestione, comporta la loro decadenza automatica e successiva integrazione da parte della Provincia entro 30 giorni con un altro rappresentante designato dallo stesso ente, associazione del precedente rappresentante decaduto.

2. Le designazioni debbono prevenire entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia, entro ulteriori 30 giorni provvede alla nomina o esercita i poteri di surroga secondo i criteri fissati dall'art. 3, comma 4.

3. Nel caso in cui la Provincia non provveda alla nomina entro i termini di cui sopra le Giunta regionale esercita i poteri di surroga, anche con eventuale nomina di un Commissario *ad acta*.

4. Effettuate le nomine, il Presidente della Provincia costituisce il Comitato di gestione e convoca la prima riunione dello stesso per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Comitato tra i suoi membri e durano in carica fino al rinnovo del Comitato stesso.

5. Le modalità di convocazione del Comitato di gestione e di elezione del Presidente e del Vice Presidente successive alla prima attuazione, sono disciplinate dallo Statuto. Ai fini della determinazione delle presenze necessarie per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e per il funzionamento del Comitato di gestione di cui al successivo comma 1 dell'art. 5, quale numero dei componenti del Comitato di gestione si intende il numero dei componenti nominati.

6. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni sempre a far data dal 31.12.1998. Qualora il Comitato di gestione sia sciolto o decada nel corso del quadriennio, il

Comitato subentrante dura in carica sino alla naturale scadenza dei quattro anni. Nel caso in cui si provveda al commissariamento del Comitato nel corso degli ultimi dodici mesi del quadriennio, il Commissario dura in carica sino al 31 dicembre, ultima data di vigenza del Comitato di gestione.

7. Alla scadenza, la Provincia provvede al rinnovo del Comitato di gestione con le modalità sopra indicate per la sua prima costituzione.

8. Il Comitato di gestione scaduto viene prorogato fino all'insediamento del nuovo Comitato per un periodo massimo di quattro mesi, trascorso il quale il presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui all'art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 5

Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si intende validamente costituito con la nomina di tutti i suoi componenti. Nel caso di impossibilità di costituzione del Comitato di gestione, la Provincia provvede comunque alla costituzione con la nomina di almeno i due terzi dei componenti.

2. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; per la validità delle decisioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono fatti salvi i casi diversi contemplati dallo Statuto.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che predispone il relativo ordine del giorno, nonchè su richiesta di un terzo dei componenti il Comitato di gestione.

4. Le riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono riservate ai suoi componenti ed ai Revisori dei Conti nominati dalla Giunta regionale. Possono essere invitati alle riunioni anche i tecnici faunistici di cui all'art. 7 comma 1, lett. c, e comma 2.

5. Le riunioni del Comitato sono segrete, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato.

Art. 6

Condizioni ostative, incompatibilità, decadenze, dimissioni

1. Non possono far parte del Comitato di gestione persone che non siano in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, o persone nei cui confronti, negli ultimi cinque anni, siano state irrogate sanzioni penali ai sensi dell'art. 30 della Legge 157/92 o persone nei cui confronti siano pendenti giudizi di responsabilità relativi alla loro precedente partecipazione alla gestione dell'A.T.C. o del C.A..

2. La nomina a componente del Comitato di gestione degli A.T.C. o dei C.A. è incompatibile con la carica di Assessore regionale e provinciale.

3. Si può far parte di un solo Comitato di gestione.

4. La sopravvenienza delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza di diritto dalla carica di componente del Comitato di gestione. Comporta inoltre la decadenza di componente il Comitato di gestione la revoca da parte dell'ente, associazione e organizzazione che ha provveduto alla designazione o al venir meno dei requisiti per la designazione di cui all'art. 3.

5. Le associazioni e gli enti non possono procedere alla designazione del medesimo soggetto nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, il Presidente dell'A.T.C. o del C.A. deve darne comunicazione alla Provincia entro 15 giorni. La Provincia entro i termini e con le modalità di cui all'art. 4, provvede alla sostituzione.
7. Lo statuto può prevedere altre ipotesi di incompatibilità e di decadenza, anche a causa della mancata partecipazione per tre volte consecutive alle sedute e alle attività del Comitato di gestione.
8. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di gestione, il Presidente dà comunicazione alla Provincia ed informa la Regione.
9. Il Presidente della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale, procede allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione dovrà essere rinnovato.
10. Analogamente il Presidente della Provincia, in caso di gravi difficoltà gestionali, o di conduzione della gestione in contrasto con i piani faunistici provinciali e regionali, o quando adottino comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta regionale, previa diffida, e previo parere favorevole della Giunta regionale o su indicazione della stessa, provvede allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'Organismo di gestione deve essere rinnovato.
11. Con il provvedimento di scioglimento si provvede alla nomina del Commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.

Art. 7

Compiti del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e provinciale, svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone lo Statuto dell'A.T.C. o del C.A.;
 - b) predispone il piano di utilizzazione del territorio venabile per ogni annata venatoria, corredandolo con i programmi di immissione e di riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica.
 - c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici nominati dalla Giunta regionale a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;
 - d) promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi;
 - e) determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere e propone alla Giunta regionale eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia e alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa

delle operazioni effettuate;

f) svolge le incombenze relative alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti regionali;

g) esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge 11.2.1992 n. 157;

h) avanza proposte in ordine al piano faunistico-venatorio regionale, nonché sulle proposte relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell'art. 10 della legge 157/92;

i) predisporre il programma quinquennale ai fini dell'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi, previsti dall'art. 56 della legge regionale 70/96:

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
- il ripristino di zone umide e di fossati;
- la differenziazione delle colture;
- la coltivazione di siepi, cespugli, alberi, adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

l) provvede, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della legge 157/92 all'erogazione di eventuali contributi aggiuntivi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall'esercizio dell'attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio, nonché all'erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati,

m) provvede ai sensi dell'art. 55 della l.r. 70/96 e alle disposizioni della Giunta regionale, ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia;

n) adempie ad ogni altro compito demandato all'ATC o al CA da disposizioni dello Stato, della Regione, della Provincia;

o) può proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio.

p) può proporre alla Giunta regionale una ripartizione interna del territorio dell'A.T.C. o del C.A. individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica e i relativi regolamenti gestionali.

2. I Comitati di gestione sono tenuti a predisporre opportuni centri per il controllo sugli abbattimenti degli ungulati anche sotto l'aspetto quali-quantitativo affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 17, comma 5 della l.r. 70/96, nonché a tecnici laureati in scienze biologiche. I dati relativi devono essere elaborati annualmente e trasmessi alla Regione e alla Provincia entro 30 giorni dal termine della stagione venatoria, corredati da una relazione tecnica in ordine all'attività svolta e ai risultati dei prelievi.

Le spese per i tecnici faunistica sono a carico del Comitato di gestione. L'entità dei

compensi viene stabilita annualmente dalla Regione.

3. I Comitati di gestione può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo, composto di sei membri, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali.

I componenti del Consiglio esecutivo vengono separatamente eletti dai rappresentanti di ciascuna categoria in seno al Comitato di gestione, a maggioranza; essi durano in carica quanto il Comitato di gestione ed esercitano i compiti da questo delegati al Comitato esecutivo.

Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte del Comitato esecutivo e sono ricompresi tra i componenti come sopra indicato.

Le modalità di elezione e di funzionamento del Comitato esecutivo vengono stabilite dallo Statuto dell'A.T.C. e del C.A..

4. Gli atti del Comitato di gestione sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 8

Gestione finanziaria degli A.T.C. e dei C.A. Bilancio di previsione

1. Le entrate degli A.T.C. e dei C.A. sono costituite dalle seguenti fonti:

a) quote di partecipazione dei cacciatori ammessi, previste dal comma 3 dell'art. 19 della l.r. 70/96;

b) contributi della Regione per il perseguimento dei fini istituzionali;

c) contributi della Regione e della Provincia, su progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di gestione;

d) contributi della Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio;

e) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;

g) altre entrate.

2. Il Comitato di gestione predisporre ed approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo .

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Nel bilancio degli A.T.C. e dei C.A. debbono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese; è vietata la gestione di fondi fuori bilancio.

5. Le entrate debbono essere iscritte al bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza; le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati debbono essere evidenziate distintamente per ciascun progetto.

6. Le spese debbono essere classificate per categorie, evidenziando la loro destinazione;

7. In particolare, debbono essere indicate:

- le spese per l'acquisto di beni durevoli;

- le spese per il personale;

- le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali; utenza di servizi; uso e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc);

- le spese per l'allevamento e l'immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo e il prelievo della stessa;

- le spese per il miglioramento ambientale;

- le spese per la vigilanza;

- le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dalla

attività venatoria;

- le spese per l'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni;
- le spese per la predisposizione e l'attuazione di progetti finalizzati;
- altre spese.

8. I progetti finalizzati predisposti dagli ATC e dai CA debbono essere coerenti con il piano faunistica regionale provinciale.

9. I progetti finalizzati per i quali venga richiesto un contributo alla Giunta regionale e/o alla Provincia debbono essere presentati all'Ente interessato entro il 31 agosto dell'anno precedente quello in cui è prevista l'attuazione.

10. L'approvazione da parte dell'Ente è condizione per l'iscrizione al bilancio del contributo e della spesa corrispondente.

11. Ogni Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio.

12. Il bilancio deve essere previsto a pareggio.

13. I componenti del Comitato di gestione rispondono personalmente per le spese non previste a Bilancio e per importi eccedenti quelli autorizzati.

Art. 9

Rendiconto tecnico e finanziario

1. Il Comitato di gestione predisporre entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'esercizio precedente e lo approva entro 30 giorni .

2. Il rendiconto comprende il conto finanziario ed il conto patrimoniale.

3. Allo stesso deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti dell'A.T.C. o del C.A.

4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o della Provincia, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l'utilizzo dei contributi stessi e i risultati conseguiti.

5. Il rendiconto corredato dai relativi allegati è trasmesso in copia alla Regione entro il 30 aprile.

Art. 10

Controllo contabile

1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA hanno la facoltà di istituire al loro interno un organo di controllo amministrativo – contabile la cui composizione, nomina, compiti e responsabilità sono disciplinati dallo statuto. Le spese relative al tale organo sono a carico del Comitato di gestione.

2. La Regione esercita il controllo sull'utilizzo dei contributi regionali relativi ai fini istituzionali, alla realizzazione di progetti speciali, nonché al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle colture agricole, mediante l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e la funzione ispettiva in materia faunistica di cui agli artt. 27 e 28 della l.r. 70/96, anche avvalendosi di altri settori regionali competenti e/o di consulenti ed esperti in materia all'uopo nominati.

3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche a campione, sulla regolarità della gestione amministrativo – contabile degli ATC e

dei CA.

4. In caso di riscontrate gravi irregolarità contabili, la Giunta regionale comunica al Presidente della Provincia di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10.

Art. 11
Personale

1. Il Comitato di gestione, anche con il contributo finanziario della Giunta regionale, si avvale di proprio personale per i compiti di istituto. Ai fini del controllo delle attività in materia faunistico-venatoria nel territorio dell'A.T.C. o del C.A., fermo restando il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste della Provincia, il Comitato di gestione può stipulare apposita convenzione con le citate associazioni.